



n. 43 di registro  
del 21/07/2023

COPIA

**CITTÀ DI GIOVINAZZO**  
*Città Metropolitana di BARI*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Sessione Straordinaria**

**convocazione prima**

Oggetto: Approvazione stralcio totale delle ingiunzioni di pagamento emesse dal concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (art. 17-bis D.L. n. 34/2023 e art. 1, commi 222 e 229-bis, legge n. 197/2022)

L'anno duemilaventitré, il giorno ventuno del mese di luglio, con inizio alle ore 18,40 con prosieguo nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in seduta straordinaria di prima convocazione, con avviso prot. n. 17128/2023.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, all'esito dell'appello effettuato dal Segretario Generale, risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale, come appresso indicati:

N°	Cognome e Nome		Pr es	As s.	N°	Cognome e nome		Pr es	As s.
1	SOLLECITO Michele	Sindaco	X		10	MARZELLA Antonella Teresa	Cons. Com.	X	
2	CERVONE Francesco	Pres. Cons.	X		11	TURTURRO Nicola	"	X	
3	SOLLECITO Annamaria	Cons. Com.	X		12	MASTROVITI Sabrina	"		X
4	CARLUCCI Antonella	"	X		13	DIGIARO Davide	"	X	
5	NOVIELLO Francesco	"	X		14	CORTESE Filippo	"	X	
6	SCIANCELEPORE Angelo	"	X		15	DEPALO Ferdinando	"	X	
7	GIANGREGORIO Nicola	"	X		16	PUGLIESE Maria Rosaria	"	X	
8	FIORENTINO Michele Giuliano	"	X		17	CAMPOREALE Giovanni	"		X
9	SALA Daniela	"	X						

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Francesco Cervone nella qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta con l'assistenza del Dr. Davide Cuna- Segretario Generale.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 della Legge 18 agosto 2000, n. 267:

Il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo.

Lo svolgimento della seduta consiliare relativamente al presente punto all'ordine del giorno, registrato con l'ausilio di un sistema di registrazione audio, e gli interventi dei Consiglieri Comunali che hanno partecipato alla discussione, sono riportati nell'allegato resoconto stenotipistico che al presente si allega per farne parte integrante e sostanziale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 17-bis del D.L. 30/03/2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla *legge 26 maggio 2023, n. 56*.

1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'*articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'*articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022* gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i *commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022*.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'*articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, all'*articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, e all'*articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'*articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997*, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023.

VISTO l'articolo 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) ed in particolare:

- il comma 222, modificato dall'*art. 3-bis, comma 1, lett. d), D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*

*Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione*

trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

- il comma 226

Le disposizioni dei commi da 222 a 225 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

- il comma 227

Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.

- il comma 228

Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

- il comma 229

Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

- il comma 229-bis (inserito dall'art. 3-bis, comma 1, lett. e, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14)

«Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-

*quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici»*

- il comma 231

Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

VISTA la nota di approfondimento IFEL del 7/1/2023 avente ad oggetto: «*Definizione agevolata delle controversie tributarie, stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro e nuova rottamazione delle cartelle (Legge di bilancio 2023, l. 29 dicembre 2022, n. 197)*».

VISTA la nota di approfondimento IFEL del 1/3/2023 avente ad oggetto: «*La definizione agevolata dei contenziosi e lo stralcio dei crediti affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, a seguito delle modifiche del decreto Milleproroghe (dl n.198/2022)*».

VISTA la nota di approfondimento IFEL del 16/6/2023 avente ad oggetto: «*Lo stralcio delle ingiunzioni di pagamento d'importo inferiore a 1.000 euro e la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi (art. 17-bis, dl n. 34/2023)*».

ATTESO CHE

- l'articolo 17-bis, co. 1, del decreto n. 34/2023 prevede che i Comuni possano disporre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 229-bis, legge n. 197/2022.
- il comma 229-bis, in aggiunta alla possibilità per gli enti di deliberare la non adesione allo stralcio parziale, ha introdotto la possibilità di deliberare, entro lo scorso 31 marzo, l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, ovvero l'applicazione dello stralcio totale dei crediti locali affidati al riscossore nazionale, sempre nei limiti di importo entro i mille euro alla data del 1° gennaio 2023, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, e di periodo di affidamento (tra il 2000 e il 2015).
- l'art. 17-bis, estende ora tale facoltà anche con riferimento alle ingiunzioni di pagamento, sempre relative al periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 euro;

RITENUTO pertanto di stabilire, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17-bis del D.L. 30/03/2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e dell'art. 1, comma 229-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 l'articolo 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dalle ingiunzioni di pagamento emesse dal concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

VISTI

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: «*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*»;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: «*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il*

*Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*

- *l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 come modificato dall'art. 106 della Legge 77/2020, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 16 novembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE n. 2/DF prot. n. 41981 del 22/11/2019, avente ad oggetto: «Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti»;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE n. 1/DF del 6/3/2023, avente ad oggetto: «Art. 1, commi 205, 221-bis e 229-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Trasmissione delle deliberazioni degli enti locali in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie e di opposizione allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a mille euro – Chiarimenti», con la quale è stato chiarito che:

*«il comma 229-bis prescrive che gli enti territoriali i quali, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di opposizione allo stralcio di cui al comma 229, possono farlo sino al 31 marzo 2023. In alternativa, entro tale ultima data, gli stessi enti possono adottare, nelle forme previste dal citato comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo, quindi, di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.*

*Occorre evidenziare che il Legislatore, con riferimento agli enti locali, con tali disposizioni ha introdotto una deroga al regime di efficacia costitutiva della pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze (MEF-DF) delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti stessi in materia tributaria, previsto dall'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, dall'art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dall'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

*Ed invero, le disposizioni di cui ai citati commi 205, 221-bis e 229-bis prevedono che le deliberazioni approvate dagli enti locali in materia di definizione agevolata e di opposizione allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a mille euro acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore.*

*Si sottolinea che gli enti locali sono tenuti, in ogni caso, a trasmettere le deliberazioni in questione al MEF-DF, entro il 30 aprile 2023, a fini unicamente statistici».*

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ATTESO che lo stralcio totale dei crediti di minore dimensione comporta una perdita virtuale di gettito potenziale che, tuttavia, si applica a crediti di una certa vetustà (fino al 2015), per i quali il ciclo "ordinario" della riscossione, anche coattiva, ha già avuto corso e i residui riscuotibili sono comunque gravati da notevoli complessità operative.

VERIFICATO che non sono presenti in contabilità finanziaria residui attivi relativi a ingiunzioni di pagamento emesse dal concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per cui lo stralcio integrale di tali crediti non comporta conseguenze negative sul risultato di amministrazione e sugli equilibri di bilancio dell'ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dal Dott. Angelo Domenico DECANDIA, in qualità di Dirigente del settore economico finanziario e di Responsabile del Servizio finanziario, come di seguito riportati:

parere di regolarità tecnica: favorevole il dirigente del 2° settore F.to Angelo Domenico DECANDIA

parere di regolarità contabile: favorevole il responsabile del servizio finanziario F.to Angelo Domenico DECANDIA;

ACQUISITO, trattandosi di deliberazione avente natura regolamentare, il parere favorevole reso in data 19/07/2023 dall'organo di revisione dell'ente, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il verbale della 5<sup>a</sup> Commissione consiliare «Bilancio, Personale, Sport, Pari Opportunità e Volontariato» relativo alla seduta del 26/05/2023;

VISTO il Testo *Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali* (D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

a voti unanimi espressi favorevolmente per alzata di mano dei presenti

## **D E L I B E R A**

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato

- DI STABILIRE, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17-bis del D.L. 30/03/2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla *legge 26 maggio 2023, n. 56*, e dell'art. 1, comma 229-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 l'articolo 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (STRALCIO TOTALE), ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dalle ingiunzioni di pagamento emesse dal concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
- DI PUBBLICARE il presente provvedimento nel sito internet istituzionale dell'ente.
- DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il 31 luglio 2023, a fini unicamente statistici.
- DI TRASMETTERE il presente provvedimento al dirigente del settore economico finanziario per gli adempimenti conseguenziali.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla concessionaria RTI ABACO S.p.A. - Municipia S.p.A., per gli adempimenti di competenza.

CONSIDERATA, inoltre, l'urgenza di provvedere in merito a voti unanimi espressi favorevolmente per alzata di mano dei presenti

**DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
F.to Francesco CERVONE

Il Segretario Generale  
F.to Davide Cuna

Prot. n. 1029

Li 24 LUG. 2023

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi.

Addì 24 LUG. 2023

Il Responsabile della pubblicazione

Il Segretario Generale  
F.to Davide CUNA

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo li 24 LUG. 2023



Il Segretario Generale  
Davide CUNA

Firmato digitalmente da: CUNA DAVIDE  
Data: 24/07/2023 12:36:46

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 ;

- è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000).

Addì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale